

COMUNE DI LABICO

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46/2018

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DL CONSIGLIO COMUNALE N 40 DEL 04/11/2019

PREMESSA

Il progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) coinvolge tutti i ragazzi frequentanti le classi IV e V della scuola primaria e I e II della scuola secondaria di primo grado.L'esperienza si svolgerà con la regia delle istituzioni scolastiche; la scuola, infatti, con il suo potenziale e le sue risorse - configurandosi come luogo di riflessione, approfondimento, ricerca - è la istituzione più idonea a garantire che il Consiglio Comunale dei Ragazzi possa connotarsi in senso positivo, al di fuori di ogni connotazione partitica.

Art.1

Finalità

1. Il Comune di Labico, allo scopo di promuovere i diritti, accrescere le opportunità e favorire una idonea crescita socio-culturale dei ragazzi, nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni, istituisce il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.

2. Il presente regolamento ne disciplina la composizione, le modalità di elezione e di organizzazione.

Art.2

Competenze

1. Il CCRR delibera esercita funzioni propositive e consultive in materia di:

- scuola
- ambiente e decoro urbano
- tempo libero
- sport
- cultura
- solidarietà

2. Il CCRR svolge le proprie funzioni in modo liberoe autonomo: la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.

3. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di competenza, il CCRRpuò richiedere informazioni agli Organi e agli Uffici Comunali su temi e questioni che riguardano la l'attività Amministrativa nonché sulle istanze che provengono dal mondo giovanile e dei cittadini.

Art.3

Composizione

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito dal Sindaco e da 12 consiglieri *(Sindaco più 12 consiglieri)* di cui 6 eletti tra gli alunni della scuola *elementare* (primaria) e 6 eletti tra gli studenti della scuola *media inferiore* (secondaria di primo grado) e dura in carica due anni.

2. Hanno diritto al voto gli alunni delle quarte e delle quinte classi della scuola *elementare* (primaria) e gli studenti della scuola *media inferiore* (secondaria di primo grado). Possono essere eletti consiglieri gli alunni delle classi 4ª e 5ª della scuola elementare e gli studenti della 1ª e 2ª media.

Art.4

*Elezion**i***

1. Le elezioni si svolgono nei tempi e con le modalità previste di seguito, previa intesa tra l'Amministrazione Comunale e le scuole interessate e, comunque, facendo salve le esigenze didattiche.

2. Entro la metà di *ottobre* di ogni due anni vengono presentate, presso le direzioni delle scuole, le liste dei candidati, nel numero di due, una per la scuola primaria e una per la scuola secondaria di primo grado.

3. Le liste dei candidati al Consiglio con indicazione della scuola di appartenenza devono essere composte da non meno di 7 e non più di 12 nominativi di alunni/e studenti/esse ciascuna (rispettando la differenza di genere)**,** la campagna elettorale dura massimo dieci giorni ed ha inizio dopo sette giorni dalla presentazione delle liste.

4. Le scuole disciplinano in modo autonomo al proprio interno le modalità per incentivare il confronto fra i candidati e gli elettori e i diversi programmi di lavoro attraverso audizioni, dibattiti, divulgazione di materiale stampato e qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo di divulgare il programma elettoralealla maggior parte possibile degli elettori.

5. Durante il periodo della campagna elettorale ogni scuola costituisce, a cura del Dirigente Scolastico e dei docenti incaricati, una commissione ristretta di vigilanza sulla regolarità delle procedure elettorali costituita esclusivamente da alunni e studenti.

6. Le elezioni si svolgono entro la prima metà del mese di novembre.

7. Gli elettori posso esprimere due preferenze, rispettando il voto di genere.

8. Le operazioni di scrutinio iniziano e si concludono subito dopo la chiusura del seggio.

9. Risulta eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di consensi.

10. Risulta eletto vicesindaco il candidato che ottiene il maggior numero di consensi nella lista concorrente.

11. Sono eletti Consiglieri Comunali, oltre al Sindaco e compreso il Vice Sindaco, i primi *6* candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti per la scuola *elementare* (primaria) e i primi *6* per la scuola *media* (secondaria di primo grado).

12. I risultati dello scrutinio sono esposti in ogni scuola.

13. Entro il 30 novembre il Sindaco di Labico proclama ufficialmente i risultati ed insedia il Sindaco ed il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Art.5

Sedute

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, convocato e presieduto dal Sindaco dei Ragazzi, si riunisce nell'aula Consiliare o in altro luogo idoneo indicato dall'Amministrazione Comunale di Labico.

2. Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono pubbliche e della convocazione va data preventiva notizia alla cittadinanza con le stesse formalità utilizzate per le adunanze del Consiglio Comunale di Labico.

3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio e si sospendono nel caso venga a mancare il numero legale.

4. A nessuno degli uditori è consentito intervenire durante le discussioni.

5. Le deliberazioni - sotto forma di pareri, proposte o istanze - assunte dal Consiglio Comunale dei Ragazzi sono verbalizzate da un alunno che svolge le funzioni di segretario o da un dipendente del comune o da un Consigliere Comunale di Labico, che assiste alla seduta e sono trasmesse a cura del Sindaco dei Ragazzi all'Amministrazione Comunale che è tenuta a comunicare per iscritto le sue intenzioni in relazione alle questioni poste.

6. Le deliberazioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta dei votanti.

7. I verbali delle deliberazioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi e le risposte dell'Amministrazione Comunale sono pubblicati, oltre che sul sito e presso la sede del Comune, anche presso le sedi scolastiche.

8. Le decisioni prese dal Consiglio Comunale dei Ragazzi sono sottoposte all'Amministrazione Comunale, la quale dovrà formulare risposta scritta circa il problema, la proposta o l'istanza espressi ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.

Art.6

Sindaco dei Ragazzi

2. Il Sindaco dei Ragazzi convoca il Consiglio Comunale dei Ragazzi (entro 10gg. quando lo richieda 1/5 dei Consiglieri dei Ragazzi o il Sindaco degli adulti) e la Giunta dei ragazzi; cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale; unitamente alla Giunta; svolge funzioni eventualmente delegate dal Sindaco di Labico o dall'Assessore competente; garantisce e tutela l'esercizio effettivo delle prerogative dei consiglieri e degli assessori; cura i rapporti con il coordinatore.
3. Il Sindaco dei Ragazzi può rivolgersi direttamente, nelle forme più opportune e concordate con il Sindaco di Labico**,** al Consiglio Comunale di Labico su questioni ritenute rilevanti.
4. Nel caso di assenza del Sindaco, le sue funzioni sono esercitate dal Vicesindaco; in caso di assenza di entrambi, dal Consigliere eletto con il maggior numero di voti (Consigliere Anziano).

Art.7

Giunta dei ragazzi

1. La Giunta è nominata dal Sindaco dei Ragazzi ed è presentata al Consiglio Comunale dei ragazzi nella prima seduta successiva alle elezioni.

1. La Giunta è formata dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 4 Assessori, tra i quali il Vice Sindaco (che è di diritto il candidato che ha ottenuto il miglior risultato appartenente all'ordine scolastico della lista concorrente).

2. Il Sindaco sceglie gli assessori tenendo conto della necessità di assicurare l'equilibrio di rappresentatività delle due scuole.

3. La Giunta ha il compito di collaborare con il Sindaco dei Ragazzi per attuare il suo programma.

4. Il Sindaco e la Giunta hanno una funzione esecutiva rispetto alle deliberazioni del Consiglio stesso.

6. Spetta ad essi l'adozione di ogni azione occorrente a dare esecuzione alle decisioni adottate dal Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Art.8

Coordinatore

Il coordinatore è una figura di supporto individuata dall'Ente comunalee svolge funzioni ausiliarie nel Consiglio Comunale Ragazzi; aiuta il Sindaco del Consiglio Comunale Ragazzi a stendere gli ordini del giorno, a convocare le sedute, a tenere i rapporti con le istituzioni.

Art.9

Sostituzione dei consiglieri

In caso di dimissionidi un consigliere si provvede alla sua sostituzione con l'alunno o lo studente della stessa scuola che risulti il primo dei non eletti.

Art.10

Sede

La sede del Consiglio Comunale dei Ragazzi è in locali comunali opportunamente individuati.

Art. 11

Supporti

Il Sindaco del CCR e la Giunta si avvalgono nello svolgimento delle loro funzioni dei seguenti supporti:

- ✓ Assessore alla P.I. del Comune di Labico,
- ✓ un docente di scuola secondaria di primo grado,
- ✓ un docente di scuola primaria,
- ✓ il consigliere comunale con delega alle Politiche Giovanili incaricato con funzioni di coordinatore.

Il gruppo si servirà delle strutture comunali, di un addetto comunale, nella veste del capo Area II o di un suo delegato, che cura il protocollo, la verbalizzazione, la stampa, la pubblicità degli atti, l'invio delle convocazioni e l'archivio di ogni altro atto amministrativo, per rimuovere ogni ostacolo di carattere burocraticoche impedisca o rallenti l'attuazione delle delibere del Consiglio ComunaleRagazzi.

Art. 12

Rapporti con il Comune

L'Amministrazione comunale:

a) può promuovere sedute congiunte del consiglio comunale con il consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze;

b) può richiedere al consiglio dei bambini e dei ragazzi pareri non vincolanti su tematiche di loro pertinenza;

c) prevede, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo fisso, seppure di minima entità, per le attività del consiglio dei Bambini e dei Ragazzi.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi potrà richiedere al Sindaco di Labico di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale un preciso argomento per la relativa discussione.

Art. 13

Entrata in vigore - disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.
2. Lo stesso dicasi per eventuali modifiche apportate al medesimo che entrano in vigore alla data di esecutività del provvedimento che le dispone.
3. Al fine di garantire la partecipazione degli alunni frequentanti la III classe della scuola secondaria e di valutare l'efficacia delle disposizioni contemplate nel presente regolamento, limitatamente alla prima elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, sono eleggibili gli studenti sopra citati e il Consiglio Comunale dei Ragazzi avrà durata di anni 1.
4. Tutti gli alunni devono essere informati sull'esistenza del presente Regolamento che, per la migliore attuazione degli obiettivi di cui al precedente articolo 1, deve essere conosciuto e osservato integralmente dall'intero Consiglio Comunale dei Ragazzi e sottoscritto da tutti gli eletti, dal Sindaco del Comune, dal Dirigente Scolastico e dal Coordinatore, in segno di responsabilità, collaborazione e reciproco impegno.